

# Contributo applicato alle aziende agrituristiche e faunistiche venatorie per la stagione venatoria 2018/2019 per ciascuna specie, quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale daino e cervo

T.A.R. Toscana, Sez. II 27 febbraio 2023, n. 218 - Testori, pres.; Giani, est. - Bandi Flaccomio Nardi Dei ed a. (avv. Cheyne) c. Ambito Territoriale di Caccia n. 5 Firenze Sud (avv. Sanalidro).

**Caccia e pesca - Caccia - Contributo applicato alle aziende agrituristiche e faunistiche venatorie per la stagione venatoria 2018/2019 per ciascuna specie, quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale daino e cervo.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio due aziende faunistico-venatorie e l'Unione provinciale agricoltori di Firenze impugnano la decisione n. 64/2018 del 9 agosto 2018, con la quale l'Ambito Territoriale di Caccia n. 5 Firenze Sud ha approvato un *"contributo applicato alle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie per la stagione venatoria 2018/2019 fissato in € 35,00, per ciascuna specie, quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale daino e cervo"*.

2 - Il ricorso è affidato a due motivi nei quali si lamenta: in primo luogo la violazione dell'art. 23 Cost. perché la decisione impugnata imporrebbe una prestazione patrimoniale obbligatoria priva di una specifica fonte normativa legittimante; in secondo luogo la carenza assoluta di motivazione in quanto il Commissario dell'ATC avrebbe omissso di indicare il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione impugnata.

3 - Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'Ambito Territoriale di Caccia n. 5 Firenze Sud. Parte resistente eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione a ricorrere dell'Unione provinciale agricoltori, la mancanza dei poteri rappresentativi del soggetto che ha proposto ricorso per l'Unione stessa, la mancanza di interesse delle due Aziende ricorrenti, in quanto non autorizzate al prelievo per daino e cervo. Viene altresì eccepita la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, stante la mancanza di impugnazione dei successivi provvedimenti con i quali l'ATC Firenze 5 ha confermato il contributo in esame per la specie cinghiale per le stagioni venatorie successive a quella di cui è causa (docc. 5-9). Nel merito richiama le previsioni in base alle quali risulta che all'ATC sono stati attribuiti compiti di gestione della selezione delle specie ungulate anche nelle Aziende venatorie, dovendosi quindi le stesse far carico di rilevanti costi di gestione di cui legittimamente ha chiesto alle stesse un contributo. Non a caso l'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2016 e le delibere n. 546/2016 e n. 42/2019 prevedono che soltanto la distribuzione dei contrassegni avviene "a titolo gratuito" mentre la stessa precisazione manca per la fornitura dei mezzi di teleprenotazione delle uscite (che, come noto, in caso di prelievo all'interno delle AFV e delle AAV è a carico di queste ultime). Il contributo (di importo esiguo, perché pari a soli € 35) è stato previsto a fronte dell'erogazione di specifici servizi e in particolare quello di teleprenotazione per il quale l'ATC sostiene ovviamente dei costi, anche ingenti come dimostrano i provvedimenti di approvazione dei preventivi della ditta specializzata incaricata che si sono depositati. Richiama poi l'art. 68, comma 1 del D.P.G.R. n. 48/R/2017 che prevede che, "per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti: ... g) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all'ATC". La Regione Toscana, con delibera della Giunta n. 634 dell'11/06/2018 (e anche nella successiva delibera n. 100/2020) ha stabilito che detto contributo sia compreso fra un minimo di € 5 e un massimo di € 50 per ciascuna specie.

4 - I ricorrenti hanno replicato alle eccezioni nella memoria del 31 gennaio 2023, in particolare evidenziando che i provvedimenti successivamente adottati e depositati in giudizio dall'ATC 5 sub doc. nn 5-9 non hanno attinenza alcuna rispetto al contributo del quale si discute, facendo essi riferimento al contributo *"per la gestione ed organizzazione della partecipazione alla caccia"* il cui versamento è espressamente richiesto ai *"cacciatori iscritti all'ATC"* (vds. doc. n. 5, 6 e 8 resistente) e non al diverso contributo applicato alle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie quale *"partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale, daino e cervo"* (vds. doc. n. 2) oggetto del presente giudizio. In tal senso, dunque, appare evidente la carenza di fondamento di tutto quanto asserito dal resistente in punto di acquiescenza. La normativa richiamata non può fondare la pretesa di contributo, la stessa non potendosi ricavare, in via implicita, dalla prevista gratuità per alcuni servizi. Il riferimento alla erogazione diretta di servizi specifici

– tra i quali in particolare quello di teleprenotazione –, costituisce un evidente ed illegittimo tentativo di fornire a posteriori il provvedimento di una motivazione espressa, del quale lo stesso (come ben chiarito con il secondo motivo di ricorso) risulta del tutto privo.

5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 21 febbraio 2023, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6 – Vengono in primo luogo in considerazione le eccezioni di rito formulate da parte resistente.

L'eccezione di improcedibilità, per mancata impugnazione di atti successivi a quelli oggetto di gravame, risulta infondata. Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il provvedimento della ATC Firenze Sud che ha previsto un contributo applicato alle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie per la stagione venatoria 2018/2019 quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale daino e cervo. Gli atti successivi, la cui mancata impugnazione determinerebbe il sopravvenire della carenza d'interesse alla coltivazione del presente gravame, riguardano, invece, i contributi dovuti all'ATC dai cacciatori iscritti allo stesso. Si tratta, a ben vedere, di atti non omogenei, per cui dalla mancata impugnazione degli atti citati non derivano conseguenze sull'interesse al presente gravame.

In secondo luogo parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione al ricorso dell'Unione provinciale agricoltori e, *in parte qua* (cioè solo con riferimento al contributo per daino e cervo) delle due aziende ricorrenti.

Il Collegio ritiene di poter soprassedere dallo scrutinio dell'eccezione riferita, poiché in ogni caso, anche in ipotesi di integrale fondatezza dell'eccezione medesima, il ricorso rimarrebbe comunque in piedi (e sarebbe cioè ammissibile), stante la non contestazione della legittimazione delle due aziende alla censura del provvedimento impugnato con riferimento al contributo per il cinghiale, tenuto altresì conto dell'unitarietà della disciplina oggetto di doglianze.

7 – Superate le eccezioni preliminari, e venendo al merito della impugnazione, risultano fondate entrambe le censure formulate da parte ricorrente.

Con la seconda censura, da esaminare preliminarmente, viene contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato.

L'atto gravato ha un contenuto estremamente stringato, limitandosi ad asserire che è approvato un *“contributo applicato alle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie per la stagione venatoria 2018/2019 fissato in € 35,00, per ciascuna specie, quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale daino e cervo”*. Manca nell'atto stesso ogni riferimento motivazionale alla fonte che legittima l'ATC a imporre tale contributo, alla ragione giustificativa dello stesso, alla finalizzazione delle risorse ecc. Parte resistente ha cercato di supplire alla carenza, indicando in corso di causa quali sarebbero lo scopo e la funzione del contributo, ma, in disparte le considerazioni di cui al primo motivo di gravame, resta il fatto che non è consentita la integrazione della motivazione degli atti impugnati in corso di giudizio, così che il motivo risulta meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo parte ricorrente contesta la mancanza di base legale, necessaria per la previsione del contributo in esame.

Il motivo è fondato.

Anche alla luce della assai scarna motivazione dell'atto impugnato, non si riesce a individuare la base legale che giustifica il contributo in esame, necessaria alla luce della riserva di legge in materia di prestazioni imposte, di cui all'art. 23 Cost. Né convincono i riferimenti effettuati da parte resistente in corso di giudizio, che non paiono prevedere, in termini espliciti, la legittimazione degli ATC ad imporre contributi alle Aziende faunistiche per il prelievo di determinate specie di animali.

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con spese a carico della parte resistente, liquidate come in dispositivo.

(Omissis)